

Prof. Avv. Edoardo Polacco

Patrocinante in Cassazione



Via G.L.Lagrange 1
00197 Roma, (RM)

tel./fax r.a.: 068085895

mob.: 3356409747

mail: avvocatopolacco@gmail.com

avv.edoardopolacco@alice.it

Pec: avvedoardopolacco@puntopec.it

web: www.avvocatopolacco.it

Sindaco di

Al Prefetto di

OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE NORME COVID (mascherine) . ORDINANZA REGIONE N...../2020

Il sottoscritto sig..... nato a il, residente a..... in via..... per opporre in verbale n..... del, redatto da....., nei confronti del sottoscritto..... per non ottemperanza all'ordinanza della regione n. del, perchè "transitava a piedi nella pubblica via senza indossare la mascherina protettiva.....".

Il sottoscritto sig., in detto contesto apponeva su l verbale redatto dalla Polizia, la seguente dichiarazione : "".

DIRITTO

Il verbale è stato redatto ilalle ore in Viain totale assenza di traffico pedonale....., così come certificato dalla documentazione fotografica allegata alla presente.

Appare opportuno evidenziare che nella fattispecie , non essendo presente alcuno nelle vicinanze del contravventore, tant'è che non viene menzionata alcuna vicinanza con altri soggetti nel verbale impugnato , era perfettamente adempiuto il dovere di distanziamento personale previsto dalla normativa statale e dagli

indirizzi emanati dal Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Appare indispensabile evidenziare che a tal proposito che il DCPM del 13.10.2020 afferma :” è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi **all’aperto AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI, PER LE CARATTERISTICHE DEI LUOGHIO PER LE CIRCOSTANZE DI FATTO** SIA GARANTITO IN MODO CONTINUATIVO LA CONDIZIONE DI ISOLAMENTO RISPETTO A PERSONE NON CONVIVENTI”.

Ecco che la fattispecie sia perfettamente aderente al dettato normativo statale trattandosi di una località prospiciente ampissimi spazi posizionati dinanzi ad una immensa terrazza protesa nel mare .

Il verbale è stato redatto ai sensi dell’ordinanza n. del emanata dalla regione Lazio ai sensi dell’art **32 L.833 del 23 dicembre 1978** in materia di igiene e sanità.

L’art 32 L.833 del 23 dicembre 2020, contrariamente a quanto supposto dall’ordinanza regionale afferma :” (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria). - *Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.*

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base

alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico”.

Basta l'evidenza di tale normazione per verificare che la regione non ha nessuna possibilità di emettere ordinanze di obbligo di utilizzo di presidi sanitari attraverso ordinanze e tale obbligo, che tra l'altro incide su numerosi diritti costituzionali può essere normato solo da legge statale.

La sentenza del Tar Lazio 3813 del 2.10.20 sul ricorso presentato avverso l'analoga ordinanza. N.30 del 17.4.20 di obbligo dei vaccini antiinfluenzali, emessa sempre dalla Regione Lazio, ha cassato la stessa affermando : *“Tutto ciò premesso va innanzitutto affrontato il tema della competenza regionale in merito alla possibilità o meno di adottare simili ordinanze contingibili ed urgenti. Al riguardo va preliminarmente osservato che: La sentenza del TAR Calabria n. 1462 del 15 settembre 2020 è netta nell'affermare che una simile competenza sia statale. La giurisprudenza costituzionale (prima tra tutte la sentenza n. 5 del 2018) sarebbe infatti orientata ad affermare nelle materie di trattamento sanitario da imporre ai singoli cittadini, rientri nella sfera di attribuzione dello Stato. Anche il TAR Palermo, seppure con riferimento alla questione migranti ,ha affermato con sentenza n. 1952 del 25 settembre 2020 che la legislazione emergenziale COVID autorizza, sì, le regioni ad introdurre misure più restrittive rispetto a quelle stabilite dallo Stato, ma soltanto nei più specifici limiti stabiliti dal legislatore statale stesso. Sul piano della normativa speciale non sembrerebbe innanzitutto riscontrabile, una simile competenza regionale, sulla base di quanto previsto dalla legislazione emergenziale COVID. Basti pensare che l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e l'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, autorizzano sì le regioni ad introdurre misure più restrittive (ed anche più ampliative) rispetto a quelle statali ma soltanto nel circoscritto ambito di settori ed aree tematiche (comunque rientranti nella competenza costituzionalmente loro accordata) di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 19 del 2020 (es. limitazione circolazione persone, chiusura strade, interventi su eventi e manifestazioni culturali, sportive e religiose, trasporti, servizi scolastici e presenza negli uffici pubblici, regolazione di attività commerciali, imprenditoriali e professionali). Aree e materie tra cui, come risulta piuttosto evidente, senza dubbio non è altresì annoverabile la tematica delle vaccinazioni obbligatorie di cui*

in questa sede si discute. Sul piano della normativa più generale, poi, è ben vero che l'art. 32 della legge n. 833 del 1978 prevede al terzo comma che il presidente della giunta regionale possa adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità pubblica, ma è altrettanto vero che tale disposizione debba ormai essere letta in uno con le disposizioni di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (come modificato sul punto dal decreto-legge n. 14 del 2017)."

Ulteriore, ma non di minore intensità giuridica, è la motivazione in punto di diritto della preminenza delle fonti di legge nell'ordinamento romano ed in questo caso nell'ordinamento italiano. Non appare indispensabile disquisire sulla gerarchia delle fonti di legge, nella fattispecie in quanto trattandosi di semplice ordinanza regionale e non legge regionale appare evidente che una legge statale è sempre di rango superiore alla stessa e quindi nei confronti del cittadino chiamato a rispondere di un comportamento vietato dalla legge nazionale ma imposto da ordinanza regionale va da se che il comportamento preminente da tenere è quello imposto dalla legge statale e, nella fattispecie, quello previsto dall'art. 85 del TULP: "è vietato comparire mascherato in luogo pubblico".

Pertanto, non essendo mai stato abrogato tal divieto, anzi confermato dalle conseguenti leggi "antiterrorismo", tutt'ora vigenti, il divieto di mascheramento è certamente di rango superiore all'obbligo regionale di "mascherarsi".

Appare altresì palese l'aperto contrasto tra l'ordinanza regionale di obbligo della mascherina, presidio medico chirurgico, e l'art. 32 della Costituzione italiana che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. **Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge**".

Dal punto di vista dell'illogicità della norma "emergenziale" appare indispensabile specificare e descrivere elementi di fatto e scientifici che ne certificano la grave illegittimità e quindi la sospensione per violazioni dei diritti costituzionali alla

salute.

Infatti, essendo la mascherina un presidio medico chirurgico da apporre sul viso a contatto con le vie respiratorie, appare immediatamente comprensibile che all'interno dello spazio compreso tra il viso e la mascherina si crei rapidamente un accumulo di aria viziata ipercapnica e maggiormente satura di microbi (virus, batteri e funghi contenuti all'interno della cavità orale) a seguito della ripetuta inalazione della propria aria espirata che anziché disperdersi nell'ambiente viene bloccata parzialmente dalla mascherina con il risultato di: a) aumentare la possibilità di sviluppare patologie delle alte e basse vie respiratorie; b) disperdere attraverso le vie di fuga dell'aria tra la mascherina ed il volto (sopra, sotto ed ai lati della mascherina) un'aria più satura di microbi (e potenzialmente anche del Covid-19) rispetto a quanto avverrebbe con una normale respirazione. Inoltre l'uso prolungato della mascherina nei lunghi periodi comporterebbe l'incremento dell'acidosi tissutale che come è ormai ben noto predispone all'insorgenza del cancro. Più specificatamente, il Dott. Roberto Santi in Affaritaliani.it Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Gastroenterologia e in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università di Genova, esperto in PsicoNeuro Endocrino Immunologia afferma: *"...l'uso prolungato della mascherina porta a respirare lo scarto dei polmoni "l'anidride carbonica" in termine medico si chiama IPERCAPNIA. I sintomi e segni di ipercapnia comprendono l'arrossamento della pelle, frequenza cardiaca elevata, dispnea, extrasistole, spasmi muscolari, riduzione dell'attività celebrale, aumento della pressione sanguigna, aumento del flusso ematico celebrale. Possono presentarsi anche mal di testa, stato confusionale e letarghi. L'ipercapnia può indurre un aumento della gittata cardiaca, un aumento della pressione arteriosa ed una propensione verso le aritmie. In caso di grave ipercapnia (dovuta per esempio a respirazione in aria con pressione parziale di CO2 superiore a 10 kPa o 75 mmHg).*

Per i suddetti motivi e con riserva di motivi aggiunti conclude nel richiedere

L' ANNULLAMENTO del verbale impugnato con il presente atto

Firma.....